

AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

e p.c. AL SIGNOR SINDACO


AL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: "Programmazione triennale 2019/2021 per il fabbisogno di personale e piano annuale esercizio 2019".

Lo Scrivente Organo di Revisione

VISTO

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) *abrogata*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del



D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;
- l’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
- l’art. 1, comma 228 della legge n. 208/2015, come integrato dall’art. 16 del d.l. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, è stato oggetto di una nuova modifica introdotta dall’art. 22 del d.l. n.50 del 24.04.2017, convertito nella legge n. 96/2017, che ha incrementato la percentuale delle facoltà assunzionali, per gli anni 2017 e 2018, dal 25% al 75%, anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’interno;

DATO ATTO CHE

- ✓ con deliberazione della G.C. n. 53 del 29.03.2013 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente e con deliberazione della G.C. n. 188 del 12.12.2014 è stata rideterminata la dotazione organica;
- ✓ con deliberazione della G.C. n. 211 del 10.11.2016 è stato aggiornato l’assetto organizzativo dell’Ente;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 250 del 22.12.2016 è stata modificata ed aggiornata la dotazione organica ed assegnato il personale ai settori organizzativi dell’Ente;

dei limiti imposti dall'art. 41, comma 2 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni in legge n. 89/2014; alla data odierna il dato aggiornato, porta un ritardo medio di 52,61 giorni, aumentato rispetto al 2017 ma ancora nei limiti di legge;

• dell'attestazione della non esistenza, di spazi finanziari inutilizzati inferiori al 1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2017 in considerazione del fatto che non sono stati richiesti spazi finanziari incrementali rispetto alla gestione delle poste del bilancio dell'Ente.

VERIFICATO

il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale e del servizio finanziario, rispettivamente in merito al parere di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME


parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Programmazione triennale 2019/2021 per il fabbisogno di personale e piano annuale esercizio 2019".

RACCOMANDA

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni e, in particolare, le coperture di bilancio in corso di approvazione.

Albano Laziale, lì 21 settembre 2018

L'ORGANO DI REVISIONE



- ✓ con deliberazione della G.C. n. 52 del 27.03.2017 è stato aggiornato l'organigramma e revisionato l'assetto organizzativo dell'ente;
- ✓ con deliberazione della GC n. 7 del 15.01.2016 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il periodo 2016/2018 del Comune di Albano Laziale;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 164 del 13.09.2018 è stata verificata l'inesistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 165/2001;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 53 del 07.03.2018 è stata approvata la programmazione triennale 2018/2020 per il fabbisogno del personale e piano annuale 2018, ad oggi in corso di attuazione;

PRESO ATTO

come attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con nota prot. 51967 del 10.09.2018:

- ✚ del conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'esercizio 2017;
- ✚ del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio per l'esercizio 2017;
- ✚ del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio anche nel bilancio di previsione 2018 – 2020, nel senso che lo stesso è stato predisposto e variato coerentemente con gli obiettivi di rispetto dei vincoli di finanza pubblica in particolare dell'equilibrio finale;
- ✚ del rispetto del principio di contenimento della spesa di personale, stabilito dall'art. 1 commi 557 e 557-quater della legge 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 in cui la spesa del personale è stata pari ad euro 7.205.940,84 ed è prevista in riduzione nell'esercizio 2018 ad euro 6.795.646,08;
- ✚ dell'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, attivata e regolarmente utilizzata fin dal 2014;
- ✚ dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, del rendiconto di gestione 2017, del bilancio consolidato 2016 e dell'invio dei dati relativi a tali documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche; il bilancio consolidato 2017 scade alla fine del corrente mese e lo stesso è in deposito per l'approvazione in Consiglio Comunale nella seduta convocata per il prossimo 26.09;
- ✚ dei tempi medi di pagamento riportano un indice medio annuale, nell'esercizio 2017, di 39,56 giorni dalla data di scadenza della fattura, pertanto nel pieno rispetto

